

Carenza di legittimazione passiva di una curatela fallimentare in caso di contaminazione di un sito

T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. II 22 dicembre 2023, n. 3949 - Balloriani, pres.; Nasini, est. - Fallimento Lediff S.r.l. (avv. Cittadino) c. Città metropolitana di Catania (avv. Nicita).

Ambiente - Ordine di adottare le misure necessarie per la messa in sicurezza e il ripristino della zona contaminata - Carenza di legittimazione passiva della curatela fallimentare.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

La Provincia Regionale di Catania (ora Città Metropolitana di Catania), con provvedimento n. 2 del 21 novembre 2011, notificato il successivo 29 novembre, ha ordinato alla Curatela del Fallimento Lediff s.r.l. di porre in essere, all'interno del sito nel Comune di Motta S. Anastasia in Via Carducci n. 8, nel quale si trovava lo stabilimento della società Lediff s.r.l. – la quale dopo aver cessato l'attività imprenditoriale, è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Catania del 27 luglio 2009 - le misure necessarie per la messa in sicurezza del sito medesimo, in quanto inquinato, nonché di provvedere, nei modi e nei tempi previsti dall'art. 242, d. lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i., al ripristino della zona inquinata. Con ricorso depositato in data 24 febbraio 2012, il fallimento ricorrente ha impugnato l'ordinanza predetta, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi, in sintesi:

1. il provvedimento impugnato sarebbe privo di motivazione in ordine alla carenza di legittimazione passiva della Curatela, nonché ai rischi di inquinamento e contaminazione ambientale che legittimano, ai sensi dell'art. 242, d.lgs. n. 152/2006, l'emanazione dell'ordinanza impugnata; inoltre, il provvedimento sarebbe viziato per difetto di istruttoria e per la violazione dell'art. 242, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, la P.a. non avendo svolto indagini volte ad individuare i veri autori dell'inquinamento dell'area, quest'ultimo non essendo ascrivibile alla Curatela fallimentare;

2. il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto l'evento inquinante si sarebbe verificato prima della dichiarazione di fallimento, sì che il curatore non può essere destinatario di ordinanze dirette alla bonifica di siti inquinati per effetto del precedente comportamento omissivo o commissivo dell'impresa fallita, a meno che non vi sia una prosecuzione dell'attività di impresa; peraltro, dalle relazioni redatte dai consulenti incaricati dalla Curatela sarebbe emerso che l'olio dielettrico sversato in occasione del furto di rame avvenuto nel 2009 non sarebbe stato tale da provocare l'inquinamento contestato; inoltre, poiché si tratta di un'area non recintata, sede di rifiuti di varia natura, grado e consistenza non si potrebbe escludere che in passato siano stati sversati altri rifiuti e sostanze contaminanti, in occasioni non ricollegabili al furto avvenuto nell'ottobre 2009, o comunque allo sversamento consapevole di liquidi in tempi in cui la società fallita era in attività, quindi, prima del furto dei cavi di rame.

Con atto di costituzione del 23 marzo 2012 si è costituita in giudizio la Provincia Regionale di Catania per resistere al ricorso e, in data 7 marzo 2023, la Città metropolitana di Catania.

Le parti hanno depositato memorie difensive.

All'esito dell'udienza di smaltimento PNR del 27 novembre 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente.

Occorre esaminare, per il carattere assorbente delle stesse, le doglianze di parte ricorrente in ordine all'asserito difetto di legittimazione passiva della curatela fallimentare rispetto all'obbligo di messa in sicurezza e bonifica di cui all'ordinanza impugnata.

Al riguardo, le difese del Fallimento si concentrano sull'asserito errore, nel quale sarebbe incorsa la P.a. resistente, per avere quest'ultima, senza adeguata istruttoria e motivazione, posto a carico del Curatore fallimentare gli obblighi di tutela ambientale correlati all'evento inquinante riscontrato in loco, essendosi quest'ultimo asseritamente verificato prima della dichiarazione di fallimento, e, comunque, non avendo l'Amministrazione dimostrato la responsabilità del curatore, né la disponibilità in capo a quest'ultimo del sito e dello stabilimento sui quali grava la situazione di inquinamento.

Al riguardo, sono ben noti al Collegio gli insegnamenti e i principi espressi dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze nn. 10 del 2019 e 3 del 2021: il Consiglio di Stato, infatti, seppure con riguardo alla più specifica fattispecie della "rimozione dei rifiuti" ex art. 192 TUA, ha valorizzato la possibilità di riconoscere la legittimazione passiva dell'ordine di rimozione anche in capo alla curatela fallimentare (così come per il proprietario) incolpevole, laddove sussista la dimostrazione di una effettiva detenzione o comunque disponibilità dei beni che devono essere oggetto dell'attività di tutela ambientale da parte dell'obbligato.

Nel caso di specie, l'oggetto delle attività di rilevanza ambientale (dalla messa in sicurezza alla eventuale bonifica) riguardano nello specifico, come detto, il sito nel quale si trovava e veniva gestito lo stabilimento dalla società Lediff srl, poi fallita.



D'altronde, nella fattispecie oggetto del presente giudizio, dall'esame degli atti e dei documenti prodotti emerge un evidente difetto di istruttoria e motivazione nel quale risulta essere incorsa l'Amministrazione nell'adozione del provvedimento impugnato.

Infatti, ciò che non è stato sufficientemente accertato e di cui non è stato dato adeguatamente conto da parte della P.a. concerne l'effettiva disponibilità e gestione del sito da parte della curatela fallimentare.

In senso contrario, infatti, dagli atti emergono due evidenze probatorie che non consentono di ritenere compiuto il su citato accertamento istruttorio: la prima riguarda l'intervenuta cessazione già in data 31.3.2008 dell'attività da parte della società poi fallita, la quale risulta aver restituito il fabbricato con annesso terreno nella sostanziale disponibilità del proprietario; la seconda, concerne, invece, il provvedimento con il quale, a seguito del fallimento, il Giudice delegato, in data 31.7.2009, ha nominato quale custode dei beni esistenti nello stabilimento di cui sopra Leone Alfio, quale titolare nell'effettiva disponibilità dell'immobile nel quale gli stessi continuavano a trovarsi.

Quanto precede, mettendo in dubbio tanto il profilo legato all'effettiva responsabilità in capo al Fallimento in ordine alla causazione dell'evento inquinante, quanto il profilo inerente la responsabilità correlata all'effettiva disponibilità dell'immobile che deve essere oggetto di attività di tutela ambientale, riveste evidentemente carattere assorbente rispetto alle altre censure dedotte da parte ricorrente, e giustifica l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, fatto ovviamente salvo il potere dell'Amministrazione di riesercizio dei poteri riconosciuti dall'ordinamento in materia, purché emendato dai difetti sopra esposti.

Le spese di lite devono essere compensate attesa la particolarità della controversia.

Attesa la particolarità della controversia, sussistono opportune ragioni per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)

